

LA VIA DELLE POPOLARI

QUELL'OCCASIONE MANCATA PER LE BCC

di **Giuseppe De Lucia Lumeno**

La Riforma Renzi ha inspiegabilmente vietato la trasformazione o fusione con le popolari

Caro direttore, seguo con interesse i numerosi interventi di autorevole dottrina - cui il suo quotidiano dedica ampio spazio fra cui l'ultimo di martedì a firma di due prestigiosi giuristi quali i Professori Guido Alpa e Francesco Capriglione - che danno voce al 'grido di dolore' di alcune Bcc cui la Riforma Renzi del 2016 ha imposto di aderire ad un gruppo bancario cooperativo, diretto da una holding in forma di SpA, rinunciando alla propria autonomia gestionale ed alle proprie caratteristiche originarie di banche del territorio.

In proposito, merita ricordare che la legge n. 49 del 2016 ha, fra l'altro, inspiegabilmente cancellato dal Testo unico bancario la possibilità, prima prevista dall'art. 36 TUB, per le Bcc di trasformarsi in banche popolari o di operare fusioni con banche di diversa natura da cui risultino banche popolari.

Nella clausola di c.d. way out alle Bcc che non intendessero aderire ad un gruppo bancario è stato impedito di adottare lo status di banca popolare essendo prevista unicamente la possibilità - e solo per le Bcc con un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro - di incorporare l'attività bancaria conferendola ad una banca costituita in società per azioni.

Il mantenimento della possibilità di trasformazione in banca popolare avrebbe invece consentito alle Bcc di rimanere nell'alveo della cooperazione bancaria, e di non rinunciare alle proprie caratteristiche di banca del territorio.

Non si comprende la ratio del divieto di trasformazione in banca

popolare delle banche di credito cooperativo essendo proprio quello in banca popolare cooperativa il 'naturale' passaggio di forma giuridica-economica delle BCC e certo non in spa., tipo sociale meramente lucrativo, agli antipodi per struttura e per funzione.

Le Banche popolari e quelle di Credito cooperativo sono due species dell'unico genus: la società cooperativa. Ciò che distingue le prime dalle seconde è il diverso grado di mutualità che nelle prime è non prevalente e nelle seconde prevalente, ma che contraddistingue entrambe le Categorie. Merita sottolineare, peraltro, che la distinzione del grado di mutualità si è fortemente attenuata a seguito dell'emanazione delle disposizioni attuative della Banca d'Italia del 2018 che hanno oggettivamente ridotto il grado di mutualità delle banche di credito cooperativo, sia per quanto riguarda l'obbligo di operare prevalentemente con i soci - che subisce deroghe in favore dell'esposizione nei confronti della capogruppo - sia per quanto riguarda l'estensione della zona di competenza territoriale nella quale le Bcc possono raccogliere soci e svolgere l'attività.

La dottrina giuridica ed economica ha del resto sempre messo in evidenza come l'esercizio dell'attività creditizia da parte di entrambe le tipologie di banche cooperative sia stato rivolto soprattutto a favorire l'imprenditorialità locale attraverso un modello di intermediazione bancaria tradizionale.

Detta prerogativa dell'agere caratterizza entrambe le categorie di banche cooperative, banche popolari e Bcc: sono proprio le banche cooperative a meglio conoscere e, conseguentemente, sostenere le specificità locali e socioeconomiche dei territori di riferimento. L'elemento personale e fiduciario che connota la partecipazione dei soci alla banca fa infatti sì che le banche cooperative

siano ineludibile punto di riferimento dei territori e dei distretti industriali nella individuazione delle fonti finanziarie per il supporto della produttività locale.

L'innegabile valore socio economico di un'operatività legata alle zone di insediamento, tipico delle banche cooperative, è stato invece totalmente disatteso dalle Riforme varate nel 2015-2016 dal Governo Renzi col rischio di arrecare un grave danno all'economia italiana ed alla stessa identità produttiva del Paese - che, come è noto, si fonda sulle piccole e medie imprese - a causa dell'abdicazione perpetrata ai valori del localismo e della cooperazione, oltre che della libertà d'impresa.

Il mantenimento della possibilità - come era prima della riforma - per le Bcc di rimanere nell'alveo delle banche cooperative, continuando la propria attività in forma di banca popolare, anche a seguito di fusione con banche di diversa natura, avrebbe invece consentito di non disperdere i benefici del localismo insiti nella forma bancaria cooperativa, cui peraltro anche gli studi più recenti, riconoscono un ruolo di mitigazione del rischio sistemico. A pagare le conseguenze, pesantissime, di un approccio del legislatore forse eccessivamente frettoloso alle pur condivisibili esigenze di rafforzamento patrimoniale - certamente perseguibili con altre modalità più rispettose delle specificità cooperative - non sono tanto le banche ma l'intero sistema paese che invece necessita di un rinnovato slancio, specie in questa fase così complessa e delicata.

Segretario Generale Assopopolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA